



UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

GIUNTA DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.9

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2024 - NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - APPROVAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMULAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **quattordici** e minuti **cinquantacinque** nella Sede dell'Unione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta dell'Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Milanese Andrea – in via telematica	Sì
2. Pernigotti Celestino – in via telematica	Sì
	Totale Presenti: 2
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2024 - NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - APPROVAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMULAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che

- i Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" da parte dei comuni di Cecima e Ponte Nizza delle funzioni di cui all'art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico.
- con deliberazione di giunta dell'Unione n. 7 del 23/09/2016 è stata approvata la struttura organizzativa dei servizi conferiti all'Unione Terre dei Malaspina;
- con deliberazione di giunta dell'Unione n. 10 del 30/09/2016 è stata approvata la presa d'atto trasferimento all'unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza

RICHIAMATI:

- Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;
- Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2024/2026;
- Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 22 del 19/12/2023, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024/2026;

PREMESSO CHE:

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora

vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art.79 del CCNL del 16.11.2022, dall'art.67, comma 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), j), k) del CCNL 21 maggio 2018, risultando così suddivise:
 - RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1° aprile 1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008, art. 4 CCNL del 31.07.2009, art.67 CCNL del 31.05.2018 e art.79 CCNL del 16.11.2022);

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, dell legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

RILEVATO che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è adeguato in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art 33, comma2, del D.L 34/2019, sopra citato, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

RICHIAMATA la Deliberazione n.26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la quale chiarisce che nel concetto di “trattamento accessorio” oggetto di eventuale decurtazione, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione di posizione e di risultato corrisposta ai dipendenti titolari di posizione organizzativa;

CONSIDERATO che il limite al trattamento accessorio di cui di cui all'art.23 co. 2 D.Lgs. 75/2017, è stato rideterminato in €. 65.038,67;

VISTO l'articolo 67 co.1 del CCNL 2016/2018, in virtù del quale a decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4 lettere b) e c) del CCNL DEL 22.01.2004 che confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli Enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.332 comma 7, del CCNL DEL 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001, nel caso in cui tale risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”;

VISTI:

- l'articolo 67 co.2 lettera a) del CCNL 2016/2018, in virtù del quale, l'importo consolidato delle risorse stabili, sopra richiamato, è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016/2018 in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- l'articolo 67 co.2 lettera b) del CCNL 2016/2018, in virtù del quale, l'importo consolidato delle risorse stabili, sopra richiamato, è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- la dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2016/2018, in base alla quale gli incrementi del fondo risorse decentrate, di cui sopra, "non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dall'art.23, c.2, D.Lgs n.75/2017, come confermato dall'Aran con nota n.12878/2018;
- l'articolo 67 co.2 lettera c) del CCNL 2016/2018, in virtù del quale l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; confluisce stabilmente nel Fondo parte stabile dell'anno successivo, alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno;
- l'articolo 67 co.2 lettera e) del CCNL 2016/2018, secondo cui la parte stabile del Fondo va incrementata di un importo necessario a sostenere, a regime, gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, nell'ambito di trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza;
- l'articolo 79 co.1 lettera b) del CCNL 2019/2021, in virtù del quale, le risorse stabili, vengono incrementate, con decorrenza 01.01.2021, di un importo, su base annua (non soggetto ai limiti di cui all'art.23, c.2, D.Lgs n.75/2017), pari ad €84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018;
- l'articolo 79 co.1 lettera d) del CCNL 2019/2021, in virtù del quale, le risorse stabili, vengono incrementate, di un importo (non soggetto ai limiti di cui all'art.23, c.2, D.Lgs n.75/2017), pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- l'articolo 79 co.1-bis del CCNL 2019/2021, in virtù del quale, a decorrere dalla di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art.13, comma 1, nella parte stabile del Fondo, confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota da considerare neutra di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1;

RICHIAMATO il CCID triennio giuridico 2023/2025, parte economica anno 2023, sottoscritto dalle parti in data 09/06/2023;

CONSIDERATO che a fronte degli istituti contrattuali, che presentano la caratteristica di "certezza e di continuità", disciplinati dalla Legge, dai CCNL e dal CCID sopra citati, vengono corrisposti emolumenti mensili fissi e costanti che vengono finanziati con le risorse stabili del Fondo Risorse decentrate;

RILEVATA la necessità di procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate "Parte stabile" anno 2024, in applicazione di quanto disposto dall'art.79 comma 1 del CCNL 2019/2021 e dall'art.67 commi 1 e 2 del CCNL2016/2018 come da allegato A alla presente determinazione;

RIASSUNTO, quindi, il quadro attuale del Fondo Risorse Decentrate 2024 - parte stabile- in raffronto alle risorse decentrate anno 2016, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dall'art.23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;

PRESO ATTO della decurtazione, di cui all'art.67 co.1, CCNL/2018, dal totale delle Risorse decentrate di parte stabile, delle risorse destinate al finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale incaricato di P.O. relativamente all'anno 2024, pari ad € 29.543,39, importo interamente soggetto al limite imposto dall'art.23 comma 2 del D.Dlg 75/2017;

TENUTO CONTO che il totale del Fondo risorse decentrate 2024 e delle risorse destinate al finanziamento della Retribuzione di posizione e di Risultato anno 2024, così come definiti con la presente determinazione, consentono di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 ed il limite di cui all'art.23 del D.Lgs. n.75/2017 e quanto disposto dallo schema di DPCM in attuazione dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019;

DATO ATTO che nella successiva fase della definitiva quantificazione degli importi del Fondo Risorse decentrate anno 2024 e delle risorse destinate al finanziamento della Retribuzione di posizione e di Risultato delle P.O. anno 2024, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RITENUTO, quindi, dover ripartire e destinare le risorse decentrate parte stabile -anno 2024-, nell'importo complessivo pari ad €. 33.230,29, di cui €. 18.975,64 soggette al limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Dlg 75/2017, al pagamento degli istituti contrattuali, aventi il carattere di "certezza, stabilità e continuità", corrisposti mensilmente e/o con cadenza periodica, come di seguito specificato:

RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2024	
SPESA FISSA	
Progressioni economiche anni precedenti	€ 12.201,31
Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento	€ 1.600,00
Indennità di comparto a valere sul fondo	€ 3.412,92
TOT. SPESA FISSA	€ 17.214,23
SPESA VARIABILE	
Incentivi funzioni tecniche	€ 10.000,00
Compensi ISTAT	€ 1.120,00
Indennità condizioni di lavoro	€ 1.579,00
Produttività	€ 2.450,00
30% media performance individuale	€ 850,00
TOT. SPESA VARIABILE	€ 15.999,00
TOT. RIPARTIZIONE FONDO	€ 33.213,23
ECONOMIE X 2023	€ 17,06
TOTALE	€ 33.230,29

CONSIDERATO che, gli importi relativi al totale Fondo Risorse decentrate 2024 e al totale delle risorse destinate al finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale incaricato di P.O. anno 2024, come determinati con il presente atto, verranno definitivamente quantificati in sede di integrazione:

- delle risorse di parte variabile del Fondo, di cui all'art. 79 comma 2 del CCNL/2022, sono quantificate in € 11.514,00.
- delle risorse, di cui all'art. 67 comma 3 lett. c), derivanti da disposizione di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

CONSIDERATO, altresì, che, nel corso dell'anno, l'Amministrazione, potrà in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del Fondo 2024 e delle Risorse destinate al finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato delle P.O 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art.7 comma 4, lettera U) del CCNL 2019/2021 e di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo anno 2024, al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione della certificazione di cui all'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs n.165/2001, ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

RILEVATO che occorre fissare i criteri e le direttive, così come descritti nell'allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alle quali dovrà attenersi la delegazione trattante nel corso dello svolgimento della suddetta contrattazione; nel rispetto dei principi fissati dal D.L.gs 165/2001, tenendo conto degli accordi contrattuali vigenti, in coerenza con le linee strategiche dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;

ACQUISITI

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi del d. lgs. n. 267/00;
- il parere favorevole dell'organo di revisione;

AD UNANIMITÀ DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse della presente determinazione formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di costituire la delegazione trattante di parte pubblica individuando la stessa nella persona del Segretario dell'Unione, dr. Daniele Bellomo;
3. di costituire, ai sensi dell'art. 79 comma 1 del CCNL/2022 e dell'art.67 commi 1 e 2 del CCNL/2018 comparto Funzioni Locali il Fondo delle risorse decentrate parte stabile per l'anno 2024, per un totale di €. 65.063,27, come risulta dal prospetto sopra esposto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
4. di dare atto che le risorse destinate al finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale incaricato di P.O. relativamente all'anno 2024, sono quantificate nell'ammontare di € 29.543,39, importo interamente soggetto al limite imposto dall'art.23 comma 2 del D.Dlg 75/2017;
5. Di trasmettere, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., e dell'art. 7, comma 4, CCNL 2019/2022;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del d. lgs. n. 267/00, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge.



UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 22/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bellomo Daniele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 22/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stillio Ilaria

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Bianchi Cristiano

Il Segretario
Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 82 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/06/2024 al 20/06/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, lì 05/06/2024

Il Segretario
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 22/05/2024

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 22/05/2024

Il Segretario
Bellomo Daniele